



**COMUNE DI PECETTO TORINESE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**ORDINANZA**

**N. 2 DEL 19/02/2024**

**OGGETTO:**

**ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN STRADA GRIGGI MONTU' PER I GIORNI 22 E 23 FEBBRAIO 2024**

Vista la richiesta della Società NORDEX SRL con sede in Ozegna ( To) via Fratelli Berra 46 in data 06/02/2024 protocollo al n.ro 0001189, con la quale viene prospettata la necessità di vietare il transito in Strada Griggi Montù per lavori di ripristino definitivo del manto stradale per conto di e-distribuzione;

Richiamati gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Richiamato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di carattere tecnico, di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

**ORDINA**

- IL GIORNI 22 E 23 FEBBRAIO DALLE ORE 08.00 ALLE 17.30 IL DIVIETO DI TRANSITO PER STRADA GRIGGI MONTU'

Dovrà essere garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, di polizia.

- i Responsabili della Società NORDEX SRL sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica stradale; dovrà essere installata ulteriore segnaletica indicante il cantiere stradale che dovrà essere realizzato secondo le vigenti norme di sicurezza e codice della strada;

Il mancato posizionamento della segnaletica comporterà la revoca dell'ordinanza.

- il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e inserimento sul sito internet del Comune di Pecetto Torinese;

- il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio LL.PP. Comunale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

### **AVVERTE**

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con DPR 495/1992;

- a norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Comandante Dott. Ettore Pallotti

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

**Dott. Ettore PALLOTTI**

